



Originale

COMUNE DI BEINETTE

PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.10

OGGETTO:

Monetizzazione dell'equivalente delle aree a standard urbanistici per attività commerciali e parcheggi pubblici per esercizi di somministrazione, negli addensamenti commerciali comunali

L'anno **duemilaventuno**, addì **tredecì**, del mese di **gennaio**, alle ore **16:15** si è riunita in audio - video conferenza ai sensi del decreto sindacale n. 1/2020, la Giunta Comunale, previa convocazione.

All'appello sono risultati:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
BUSCIGLIO Lorenzo	Sindaco	X	
BERTONE Bruno	Vice Sindaco	X	
GARELLI Valerio	Assessore	X	
MACAGNO Iosi	Assessore	X	
SERRAO Elena	Assessore	X	
		Totale Presenti:	5
		Totale Assenti:	0

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale **Dott.ssa CASALES Manuela..**

Il Signor **BUSCIGLIO Lorenzo** nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che,

il Comune di Beinette è dotato di P.R.G.C. approvato con D.G.R. 29/7/1997, n. 44-21262 e successivamente variato con:

la Variante strutturale n. 1, approvata con D.G.R. 29/6/2000, n. 5-297;

la Variante strutturale 2002 con adeguamento al Piano per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.), approvata con D.G.R. 23/3/2005, n. 25-15164;

e successive varianti parziali ai sensi dell'art. 17, comma 5 e modifiche non costituenti variante ai sensi dell'art. 17, comma 12, L.R. 5/12/1977, n. 56 e s.m. ed i., approvate con Deliberazioni di Consiglio Comunale;

adeguato ai "Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per le medie strutture" ex art. 8, comma 3, D.Lgs. 31/3/1998, n. 114 e secondo gli "Indirizzi regionali" ex D.C.R. 29/10/1999, n. 563-13414 e s.m. ed i., approvati con Deliberazione di Consiglio Comunale in data 6/5/2020, n. 6;

sono quindi state riconosciute le seguenti zone di insediamento commerciale:

A1: addensamento storico rilevante, ubicato nel capoluogo;

A4.1: Addensamento urbano minore individuato lungo il tratto comunale della S.P.564;

A4.2: Addensamento urbano minore individuato presso Regione Colombero;

L2.1: Localizzazione urbano – periferica non addensata in prossimità di Regione Colombero, sull'area individuata da P.R.G. vigente con la sigla T1.3com.;

L2.2: Localizzazione urbano – periferica non addensata individuata a nord-est del capoluogo, lungo la S.P. 564, sulla parte più ad est dell'area individuata da P.R.G. vigente con la sigla P1.4.;

per le attività commerciali la dotazione minima di aree a standard è stabilita dall'art. 21, L.R. 5/12/1977, n. 56 e s.m. ed i. e secondo gli "Indirizzi regionali" approvati con D.C.R. 29/10/1999, n. 563-13414 e s.m. ed i.;

il fabbisogno di superficie a parcheggio pubblico per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande è determinato dall'art. 21, L.R. 5/12/1977, n. 56 e s.m. ed i. e dall'art. 8, D.G.R. 8/2/2010, n. 85-12268, di applicazione della L.R. 29/12/2006, n. 38 e s.m. ed i.;

Richiamata la propria Deliberazione in data 31/1/2018, n. 20 con la quale sono stati stabiliti, tra l'altro, i valori della monetizzazione dell'equivalente delle aree a standard urbanistici ex art. 21, L.R. 5/12/1977, n. 56 e s.m. ed i., pari ai valori base ai fini I.M.U. delle aree fabbricabili stabiliti per ogni zona di P.R.G.C., (aggiornati annualmente), oltre a stabilire, per gli interventi a destinazione commerciale in zona di insediamento commerciale "A1" (addensamento storico rilevante, ubicato nel capoluogo) il valore di €/mq 1,00, che deve essere corrisposta in unica soluzione all'atto del rilascio del permesso di costruire, oppure alla presentazione della S.C.I.A. o della C.I.L.A.;

Vista la nota di Confcommercio Cuneo pervenuta al protocollo n. 0009285 del 23/12/2020, con la quale si chiede una revisione dei parametri economici per la monetizzazione dei parcheggi necessari al rilascio di nuove autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e bevande negli addensamenti urbani comunali, anche in considerazione del particolare momento economico e sanitario;

Dato atto che, la superficie a standard e/o a parcheggio deve essere ceduta o asservita ad uso pubblico, secondo le indicazioni dell'Amministrazione comunale, fatta salva la monetizzazione dell'equivalente ove consentita dalle vigenti disposizioni regolamentari;

Tenuto conto che l'Amministrazione Comunale intende promuovere l'apertura di nuove attività commerciali e di somministrazione alimenti e bevande, di limitate dimensioni e nelle specifiche aree/addensamenti così come approvate in fase di aggiornamento della programmazione commerciale comunale, anche motivata dal particolare momento economico dovuto all'epidemia in corso;

Visto,

la L.R. 5/12/1977, n. 56 e s.m. ed i.;

gli "Indirizzi regionali" approvati con D.C.R. 29/10/1999, n. 563-13414 e s.m. ed i.;

la D.G.R. 8/2/2010, n. 85-12268, di applicazione della L.R. 29/12/2006, n. 38 e s.m. ed i.;

il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m. ed i.;

Ritenuto pertanto di dare indirizzi in merito agli Uffici comunali, prescindendo dall'acquisizione di pareri ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/2000;

con votazione unanime favorevole espressa per alzata di mano

DELIBERA

1) Di richiamare la sopra estesa premessa a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) Di confermare la tariffa di €/mq 1,00 di monetizzazione dell'equivalente delle aree a standard urbanistici per attività commerciali e parcheggi pubblici per esercizi di somministrazione, nella zona A1: addensamento storico rilevante, ubicato nel capoluogo;

3) Di dare indirizzi agli uffici competenti di stabilire una riduzione del 70 % del valore base ai fini I.M.U. delle aree fabbricabili stabiliti per ogni zona di P.R.G.C. (aggiornati annualmente) di monetizzazione dell'equivalente delle aree a standard urbanistici per attività commerciali e parcheggi pubblici per esercizi di somministrazione, con superficie di vendita o di somministrazione, definita dalle norme sopra citate, fino a 150 mq, per tutti i procedimenti amministrativi non ancora conclusi e presentati fino al 31/12/2022, nelle zone A4.1 (addensamento urbano minore individuato lungo il tratto comunale della S.P.564) e A4.2 (addensamento urbano minore individuato presso Regione Colombero);

4) Di dare indirizzi agli uffici competenti di stabilire una riduzione del 50 % del valore base ai fini I.M.U. delle aree fabbricabili stabiliti per ogni zona di P.R.G.C. (aggiornati annualmente) di monetizzazione dell'equivalente delle aree a standard urbanistici per attività commerciali e parcheggi pubblici per esercizi di somministrazione, con superficie di vendita o di somministrazione, definita dalle norme sopra citate, fino a 150 mq, per tutti i procedimenti amministrativi presentati dopo il 1/1/2023, nelle zone A4.1 (addensamento urbano minore individuato lungo il tratto comunale della S.P.564) e A4.2 (addensamento urbano minore individuato presso Regione Colombero);

5) Di dare atto che, la monetizzazione di cui sopra, deve essere corrisposta in unica soluzione per il rilascio del provvedimento autorizzativo comunale oppure contestualmente alla presentazione della S.C.I.A. o della C.I.L.A.;

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

con votazione unanime favorevole espressa per alzata di mano

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m. ed i..

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente

BUSCIGLIO Lorenzo

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente

Dott.ssa CASALES Manuela.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 7.8.1990 n.241 e s.m.i. avverso la presente deliberazione può essere presentato ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni ovvero al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla sua piena conoscenza tramite la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.